

**EDILIZIA - ARTIGIANATO****BERGAMO Accordo provinciale di lavoro 09/02/2007****Per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane edili e affini della provincia di Bergamo****Verbale di stipula**

Addì, 9 febbraio 2007

tra

Confartigianato

CLAAI

CNA

e

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

FENEAL-UIL

Premesso che:

-- in data 3 novembre 2006 è stato sottoscritto il contratto collettivo provinciale di lavoro per il settore edile artigiano e affini e che all'interno dello stesso in considerazione della complessità del settore e vista la necessità di tutelare i diritti dei lavoratori e delle imprese sul versante della concorrenza sleale, è) stato deciso l'istituzione di un Fondo premiale per la regolarità del settore;

Si stabilisce quanto segue:

&#160;

- tutte le imprese che alla chiusura dell'anno contabile Edilcassa (30 settembre) presentano i seguenti requisiti:

a) iscrizione almeno biennale all'Ente;

b) nei due esercizi chiusi abbiano denunciato un numero di ore mensili non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali dell'edilizia ed affini, computando a tale effetto le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate e le festività, denunciate dalle imprese all'Edilcassa artigiana di Bergamo, le ore di assenza dal lavoro per congedo matrimoniale, le ore di assenza dal lavoro per ferie, permessi retribuiti e riduzione di orario, nonché le ore di assenza dal lavoro per malattia ed infortunio certificate, le ore di sospensione dall'attività lavorativa, per le quali sia stato richiesto l'intervento della Cassa integrazione guadagni e 1e ore riguardanti altri eventi indennizzati dall'INPS e dall'INAIL, le ore di sciopero e i permessi comunque retribuiti secondo le disposizioni di Legge e di contratto, le ore di assenza, in caso di chiusura dell'impresa o del cantiere per ferie collettive, di quei lavoratori che non hanno maturato ferie per un periodo pari alla durata della predetta chiusura. Inoltre saranno computate le ore di recupero nei casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le aspettative per servizio militare o civile, per ricoprire cariche sindacali e funzioni elettive, permessi sindacali non retribuiti, assenze per congedi parentali, aspettative in base alle norme per i tossicodipendenti, aspettative per motivi privati inequivocabilmente comprovabili, le ore non retribuite causa la mancata prestazione lavorativa dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'Autorità giudiziaria, i periodi i malattia eccedenti quelli indennizzati o retribuiti per i quali viene mantenuta la conservazione del posto;

c) abbiano rispettato sempre i tempi previsti per la consegna o l'invio telematico delle denunce mensili;

d) siano in regola con il versamento della contribuzione dovuta e non abbiano mai ritardato nel pagamento alle scadenze negli ultimi due esercizi;

e) abbiano provveduto ad effettuare la formazione obbligatoria prevista dalle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, prevista per il settore;

f) abbiano ottemperato agli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria s1a tramite la convenzione C.P.T.A. che con nomina diretta del medico competente, e alla nomina del R.L.S./R.L.S.T.A.;

hanno diritto ad un riconoscimento che sarà definito annualmente per modalità ed importo con apposito accordo sindacale.

Per l'esercizio 2007 (1° ottobre 2006-30 settembre 2007) si stabilisce che l'importo totale a disposizione per il sistema

premiale non sarà inferiore a 150.000,00 euro.

A titolo sperimentale le quote che verranno riconosciute alle imprese, per il 2007, verranno calcolate sulla base del monte salari imponibile denunciato dalle imprese stesse.

Tale cifra sarà prelevata dal Fondo denominato "Fondo premiale per la regolarità settore" finanziato da apposita contribuzione definita con l'accordo del 23 gennaio 2007.